



***FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI***

**ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

A cura dell'Ufficio Legale

1. INDIZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

A cura del Presidente, devono essere convocate tre Assemblee elettorali: quella degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi per l'elezione dei componenti iscritti all'Albo medesimo del Consiglio Direttivo, quella degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti la Commissione degli iscritti all'Albo medesimo e quella composta dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione deve avvenire entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade (art. 2, co. 5, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e art. 14, co. 1, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221).

Le norme sopra richiamate, di natura inderogabile, indicano solo il termine entro il quale indire le elezioni, ma non anche il termine iniziale di tale procedura.

Il Ministero della Salute, con comunicazione del 29 aprile 2011, n. prot. 21943, ha individuato il periodo temporale entro il quale convocare le Assemblee elettorali, compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, considerato che la convocazione a ridosso delle ferie estive potrebbe ostacolare il raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle elezioni.

Resta fermo che le operazioni elettorali per il rinnovo degli Organi istituzionali devono essere completate entro il 31 dicembre 2017, termine di scadenza del triennio 2015-2017.

In considerazione del fatto che alcuni Ordini, dato l'elevato numero di iscritti, avranno difficoltà a raggiungere il quorum in prima convocazione, è opportuno che questi prevedano un periodo sufficiente per la seconda convocazione che dovrà essere inviata entro il mese di novembre del corrente anno.

Le votazioni devono aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo (art. 2, co. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 233/46).

L'orario delle votazioni deve essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti, tenuto conto del numero degli iscritti agli Albi e delle difficoltà di accesso alla sede dell'Ufficio elettorale, determinate dal traffico stradale e dalle relative distanze.

In linea di massima è consigliabile che l'Ufficio elettorale, nell'arco della giornata, rimanga aperto senza alcuna interruzione, con orario identico per tutti e tre i giorni di votazioni.

2. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA - QUORUM DEI VOTANTI

Ciascuna delle Assemblee elettorali è valida, in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione quando il numero

dei votanti sia non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, non inferiore al doppio dei componenti il Consiglio (art. 2, co. 2, D.Lgs.C.P.S. n. 233/46).

Ciò comporta che deve essere accertato separatamente il conseguimento del quorum per ciascuna delle tre Assemblee.

Potrebbe, infatti, verificarsi il conseguimento del quorum, ad esempio, per l'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e non per l'Assemblea per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.

In tal caso, come più avanti specificato, occorrerà procedere alla convocazione della relativa Assemblea in seconda convocazione.

3. ELETTORATO ATTIVO

a) Consiglio Direttivo - Componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.

L'elettorato attivo per l'elezione dei componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi del Consiglio Direttivo è composto da tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi, esclusi coloro che nei tre giorni di votazione risultino sospesi (art. 2, co. 4, D.Lgs.C.P.S. n. 233/46).

b) Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

L'elettorato attivo per l'elezione dei componenti iscritti all'Albo degli Odontoiatri è composto da tutti gli iscritti al medesimo Albo, esclusi coloro che nei tre giorni di votazione risultino sospesi (art. 2, co. 4, D.Lgs.C.P.S. n. 233/46).

c) Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elettorato attivo per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di controllo sull'attività tecnico-amministrativa dell'Ordine, è costituito dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e dagli iscritti all'Albo degli Odontoiatri che nei tre giorni di votazione non risultino sospesi (art. 27 del D.P.R. n. 221/50).

Ha diritto a partecipare alle elezioni il sanitario, cui sia stato irrogato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, quando il sanitario stesso abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale contro il predetto provvedimento.

4. ELETTORATO PASSIVO

a) Consiglio Direttivo - componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi è costituito dagli iscritti al medesimo Albo, ivi compresi i consiglieri uscenti, sempre che conservino l'iscrizione.

Il numero dei Consiglieri eleggibili, iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi, ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'articolo 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 e del secondo comma dell'articolo 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409, è così determinato:

- 5: se gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi non superano i 100;
- 7: se gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi superano i 100 ma non i 500;
- 9: se superano i 500 ma non i 1500;
- 15: se superano i 1500.

Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi eletti in seno al Consiglio Direttivo compongono, ai sensi dell'articolo 6, penultimo comma, della sopra citata legge n. 409/85, la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.

b) Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è costituito dagli iscritti al medesimo Albo, ivi compresi i componenti uscenti, sempre che risultino iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

La Commissione è composta da cinque membri. I primi due eletti, vale a dire coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, entrano a far parte del Consiglio Direttivo.

Per ogni mille nuovi iscritti all'Albo degli Odontoiatri, oltre i primi mille iscritti, entra a far parte del Consiglio Direttivo un ulteriore componente, con il limite massimo di cinque.

c) Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente.

5. AVVISO DI CONVOCAZIONE

a) Disposizioni di carattere generale.

L'avviso di convocazione delle Assemblee degli iscritti agli Albi, così come indicato nei precedenti paragrafi, deve essere inoltrato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni e deve essere spedito con posta prioritaria oppure per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata (art. 2, co. 5, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46, come modificato dall'art. 2, co. 4-*sexies*, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2005). A tal fine, l'Ordine, qualora utilizzasse il mezzo della posta prioritaria, predisporrà le buste contenenti la convocazione e il relativo elenco che dovrà essere presentato all'ufficio postale per l'attestazione dell'avvenuta spedizione. Inoltre la convocazione deve essere riportata, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione Nazionale (art. 2, co. 5, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46, come modificato dall'art. 2, co. 4-*sexies*, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2005).

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli iscritti al domicilio risultante dall'Albo (art. 3 del D.P.R. n. 221/50) e deve tassativamente indicare i giorni delle votazioni nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni e, inoltre, i nominativi dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo, ovvero della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 14, co. 2, D.P.R. n. 221/50).

Ciascuna Assemblea è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un terzo degli iscritti (art. 2, co. 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46).

Nell'ipotesi in cui non sia raggiunto tale quorum si dovrà procedere alla seconda convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio (art. 2, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46).

Al fine di rispettare il termine di dieci giorni relativo all'inoltro dell'avviso di convocazione, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, del D.P.R. n. 221/50, in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione una volta inviato l'avviso di convocazione.

In ragione di quanto sopra specificato in materia di elettorato attivo e passivo, nonché per quanto riguarda la composizione degli Organi da eleggere, devono essere inviati due avvisi di convocazione.

Il primo dev'essere inviato agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi per l'elezione dei componenti iscritti al medesimo Albo in seno al Consiglio Direttivo e per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale avviso deve indicare i nominativi dei Consiglieri e dei Revisori uscenti, in carica al momento della convocazione.

Nel caso, durante il mandato, si siano verificati decessi o siano intervenute dimissioni di consiglieri o revisori, andranno omessi, dall'elenco degli uscenti riportato nell'avviso di convocazione, i relativi nominativi.

E' necessario specificare il quorum per la validità dell'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e il quorum per la validità dell'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il secondo avviso di convocazione dev'essere inviato agli iscritti all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti la relativa Commissione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale avviso deve indicare i nominativi dei componenti della Commissione uscente, compresi quelli che fanno parte del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, in carica al momento della convocazione.

Ai fini della validità dell'Assemblea convocata in prima convocazione è necessario indicare il quorum dei votanti. Un quorum attiene all'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi, uno all'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e uno all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi deve riportare il numero dei componenti iscritti all'Albo medesimo da eleggere in seno al Consiglio Direttivo, così come specificato nel paragrafo 4.

c) Iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri deve anche specificare che i primi due eletti, salvo quanto riportato nel paragrafo 4, fanno parte del Consiglio Direttivo.

6. SCHEDE DI VOTAZIONE

Devono essere predisposte tre schede con le relative buste:

- una per l'elezione dei componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi del Consiglio Direttivo;
- una per l'elezione dei componenti la Commissione degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri;
- una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' importante ricordare che la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – n. 18047 del 4 agosto 2010 ha stabilito che le schede contenenti un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere conservano la loro validità.

Questo orientamento modifica quello precedente che prevedeva l'obbligo di esprimere sulla scheda elettorale, ai fini della validità della stessa, le proprie preferenze in numero corrispondente ai componenti degli Organi da eleggere (sent. Cass. n. 13714/1991).

E' tuttavia necessario evidenziare agli iscritti l'opportunità di indicare comunque un numero di candidati uguale a quello dei componenti da eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti nella loro completezza, fermo restando la validità della scheda anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.

Le schede con le buste, per praticità, devono essere di colore diverso per ognuna delle tre votazioni. Esse debbono recare il timbro dell'Ordine e sono predisposte a cura del Presidente dell'Ordine medesimo. Sulle schede sono riportati numeri progressivi e a fianco linee orizzontali pari a quelli dei componenti da eleggere.

Agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi vengono consegnate due schede e due buste: una per l'elezione dei componenti Medici del Consiglio Direttivo e l'altra per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli iscritti all'Albo degli Odontoiatri vengono consegnate due schede e due buste: una per l'elezione dei componenti della Commissione per gli iscritti al medesimo Albo e l'altra per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Vengono inoltre consegnate quattro schede a coloro che risultino iscritti in tutte e due gli Albi: una per la elezione dei componenti medici del Consiglio Direttivo, una per l'elezione dei componenti la Commissione degli Odontoiatri e due per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

La corretta esecuzione di tale operazione è fondamentale ai fini del conteggio e della determinazione dei quorum delle tre Assemblee.

Al fine di non ingenerare confusione e affinché vengano restituite tutte e quattro le schede, si suggerisce di utilizzare due matite copiative il cui rivestimento esterno sia di colore diverso: un colore per gli iscritti ai due Albi e che, pertanto, hanno diritto a 4 schede e l'altro per gli iscritti ad un solo Albo e aventi, quindi, diritto soltanto a 2 schede.

7. URNE

In correlazione alle tre schede di votazione debbono essere predisposte tre urne, ognuna di esse destinata a contenere le schede relative ad una delle tre votazioni. Su ognuna delle tre urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione. Il Presidente dell'Ordine metterà a disposizione dell'Ufficio elettorale, unitamente al materiale elettorale (art. 17 del D.P.R. n. 221/50), un numero adeguato di urne.

Le urne debbono essere poste sul tavolo dell'Ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.

8. VERBALI

Il segretario dell'Ufficio elettorale (vedi paragrafo 9) cura la redazione, in doppio esemplare, del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per giorno.

Il verbale, con le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto da tutti i componenti l'Ufficio elettorale e deve recare il timbro dell'Ordine.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi, altresì, menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano state o meno attribuite le preferenze), delle decisioni del Presidente, delle sostituzioni dei componenti l'Ufficio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti risultante dalle Assemblee.

Il Presidente avrà cura di far predisporre il verbale.

9. UFFICIO ELETTORALE

L'Ufficio elettorale è unico ed è composto dal Presidente dell'Ordine, da due scrutatori e da un segretario. L'articolo 15, secondo comma, del D.P.R. n. 221/50 stabilisce che *“i due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario”*.

Il Presidente, per impegni attinenti alla carica, per quelli professionali, ovvero per motivi di salute può essere sostituito dal Vice Presidente. Gli scrutatori e il segretario possono essere sostituiti, per impegni professionali ovvero per motivi di salute, da altri colleghi presenti nella sala, che siano, rispettivamente, i più anziani di età o il più giovane di età.

Ogni sostituzione deve essere verbalizzata, indicandone il motivo e l'ora.

10. OPERAZIONI DI VOTO

Il Presidente, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea e dopo aver dato comunicazione delle procedure e delle modalità elettorali, nonché sui quorum, provvede alla costituzione dell'Ufficio elettorale.

Effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, il Presidente dell'Ufficio elettorale dà inizio alle votazioni.

Il Presidente ha il compito di far predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine che debbono essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

Al votante, previa identificazione, vengono consegnate le schede e le relative buste, unitamente a una matita copiativa, che dovrà essere restituita.

Le preferenze debbono essere espresse con matita copiativa nelle apposite righe, scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome di chi si intende eleggere.

In caso di omonimia, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita, o il domicilio, ovvero in sostituzione del nome e cognome il numero d'ordine di iscrizione all'Albo.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero dei componenti da eleggere sono nulle.

Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni svoltesi il primo giorno, procede alla chiusura dell'urna e provvede alla formazione di uno o più plichi, ovvero di contenitori (scatole, cassetti, armadi, ecc.) nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativo alle elezioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo, curando che all'urna, al plico ed ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma dei componenti l'Ufficio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Il Presidente rinvia l'elezione all'ora stabilita del giorno seguente e provvede alla chiusura degli accessi alla sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna, dei plichi e dei contenitori, dichiara aperta la votazione.

Analogamente, per la giornata successiva delle operazioni elettorali, si osserva la stessa procedura.

Le operazioni compiute vengono trascritte giorno per giorno, in apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti l'Ufficio elettorale e il bollo dell'Ordine (art. 17 del D.P.R. n. 221/50). Le pagine del verbale debbono essere numerate.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto e ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali dell'Ufficio elettorale, anche oltre il

termine predetto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede, separatamente per ciascuna delle tre votazioni (componenti medici del Consiglio Direttivo, Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, Collegio dei Revisori dei Conti), al conteggio dei votanti per verificare se sia stato raggiunto il prescritto quorum di un terzo per la validità di ciascuna Assemblea elettorale.

Soltanto se viene accertato il conseguimento del quorum, il Presidente procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Nel caso in cui non si è raggiunto il quorum le buste contenenti le schede non vengono aperte, ma bruciate ovvero distrutte a cura del Presidente, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Il Presidente deve provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, a convocare la relativa Assemblea in seconda convocazione.

11. SCRUTINIO

Terminate le operazioni di voto, accertata la validità dell'Assemblea, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente dell'Ufficio elettorale provvederà al conteggio delle schede depositate nelle urne, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e buste depositate nelle urne stesse, provvedendo a numerarle.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le buste consegnate e quelle depositate nelle urne, il Presidente, qualora si tratti di più urne, provvederà a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente.

Di volta in volta procederà all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore.

Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dall'Ufficio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

12. PROCLAMAZIONE

Terminato lo scrutinio di ognuna delle tre votazioni effettuate separatamente in successione di tempo, il Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale apporranno la loro firma.

a) Consiglio Direttivo - Componenti iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.

Il Presidente proclama eletti coloro che tra gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno ottenuto il maggior numero di voti.

b) Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

Il Presidente proclama eletti i cinque iscritti all'Albo degli Odontoiatri che hanno conseguito il maggior numero di voti e tra questi i primi due eletti in graduatoria fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

c) Collegio dei Revisori dei Conti.

componenti effettivi

Il Presidente proclama eletti coloro che tra gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno ottenuto il maggior numero di voti.

componente supplente

Il Presidente proclama eletto colui che ha il maggior numero di voti espressi per il membro supplente.

13. NOTIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI

Il Presidente notifica immediatamente, per ciascuna delle tre votazioni, separatamente, i risultati delle elezioni agli eletti, alle autorità e agli enti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 221/ 50.

In tale comunicazione indica il componente più anziano di età tra gli eletti, cui spetta convocare gli eletti nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione.

14. DOPPIA ELEZIONE - INCOMPATIBILITA'

Nell'ipotesi in cui un iscritto venga eletto a due cariche, ad esempio Consigliere e Revisore dei Conti, ovvero componente la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e Revisore dei Conti, il Presidente, attesa l'incompatibilità esistente tra le

due cariche, provvede a proclamare, contestualmente all'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi alle due cariche.

Quanto sopra verrà debitamente verbalizzato.

Nel caso in cui l'opzione non avvenga contestualmente, il Presidente inviterà l'iscritto eletto alle due cariche a esprimere - entro quarantotto ore - la propria scelta, che sarà comunicata, a cura del Presidente stesso, ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi, per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.